

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE BONARIA

L'anno duemilasedici, addì del mese di, in Borgo Ticino (NO)

presso la sede municipale, sita in Via Vittorio Emanuele II n. 56.

TRA

- Il Sig. **Sergio GADDA**, nato a (NO), in data, che nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico interviene in rappresentanza del Comune di Borgo Ticino (NO), Codice Fiscale 80009810039, Partita Iva 00531990034 (d'ora innanzi per brevità Comune).

- Il Sig. benedetto FRANCHINA, nato a in data, nella sua qualità di Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con sede legale in Cameri (NO), Villa Picchetta, C.F. n. 94000090038, (d'ora innanzi per brevità Parco).

E

- Il Sig. Claudio Zeme, nato a in data, residente in, Via n., Codice Fiscale ZMECLD47L11L219I, nella sua qualità di Amministratore Unico *pro tempore* della Società MIT S.r.l., con sede legale in Nichelino (TO), Via Calatafimi n. 25 Codice Fiscale / Partita Iva 05628090010 (d'ora innanzi per brevità Mit).

Premesso che:

a) con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 110 del 18 giugno 2014 venivano aggiudicati alla Mit i lavori per la realizzazione del centro di accoglienza e aula didattica presso la Riserva Orientata del Bosco Solivo 1° Lotto;

b) in data 27 novembre 2014 veniva sottoscritto tra la Mit e il Comune il relativo contratto Rep. n. 1682;

c) la redazione del progetto esecutivo strutturale in base all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, posto a base di gara, è in capo all'appaltatore e deve essere redatto da tecnico abilitato ai sensi delle

Norme Tecniche per le costruzioni nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e nella relativa Circolare n. 617/2009, prevedendo tutte le relazioni, certificazioni, calcoli, atti, asseverazioni, disegni e documenti previsti dalla normativa per l'approvazione ed esecuzione dell'opera e nel rispetto del Capitolato che, tra l'altro, recita al comma 4 dell'art. 12: *"Eventuali variazioni quantitative o qualitative non avranno alcuna influenza sull'importo complessivo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale"*..

d) Il Committente (Parco), non avendo notizie in merito, in data 04.02.2015 richiedeva alla Stazione appaltante (Comune) e alla Mit a che punto fosse la stipula del contratto e la redazione del progetto strutturale; e in data 18.02.2015 la Mit richiedeva, per procedere alla presentazione del progetto esecutivo strutturale, la trasmissione della relazione geologica acustica e del contenimento energetico in quanto non presenti nel progetto esecutivo-definitivo per lo strutturale ed esecutivo per le opere architettoniche ed impiantistiche così come posto a base di gara;

e) il Parco affidava a professionisti la redazione delle suddette relazioni che venivano consegnate alla Mit in diverse revisioni e tempistiche, anche a seguito di richieste a cura della ditta in data 10.07.2015, e più precisamente:

- il 24 luglio 2015 veniva consegnata in forma definitiva la sola relazione geologica, mentre la relazione acustica veniva consegnata il 22 settembre 2015;

- in data 06.07.2015 venivano consegnate tutte e tre le relazioni;

- in data 16.07.2015 anticipata via mail, la relazione geologica revisione 1, e trasmessa poi formalmente il 24.07.2015;

- in data 22 settembre 2015 la relazione acustica specificata.

Il Rup in data 23 luglio 2015 inoltrava alla Mit richiesta di trasmissione nel più breve tempo possibile del progetto strutturale;

f) la Relazione geologica prevedeva una difformità di impostazione della fondazione (- 1,20 m anziché -0,40) e la relazione acustica richiedeva per i serramenti poteri fonoassorbenti maggiori di quelli previsti in progetto;

g) le tavole strutturali del progetto definitivo posto a base d'asta prevedevano la realizzazione di una fondazione in gabbioni realizzati in sito. La Mit lamentava per la tipologia prevista l'assenza di certificazioni a garanzia della collaudabilità dell'opera e proponeva la sostituzione della tipologia prevista con travi continue rovesce nella tavola 1/5 esposta il 16.10.2015, con l'aggiunta di platea di cemento nella versione successiva, considerando tale soluzione atta a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'esecuzione a regola d'arte;

h) la Mit non avendo avuto riscontro in merito alle scelte proposte, trasmetteva in prima istanza la documentazione relativa al progetto strutturale in data 16.11.2015 rimanendo in attesa di ricevere l'approvazione del Progetto esecutivo/strutturale e gli atti formali relativi alla perizia di variante, per le necessarie considerazioni formali da parte della Direzione Lavori

Il Parco con mail in data 22.10.2015 comunicava alla ditta di rimanere in attesa di ipotesi strutturali su quanto emerso nella riunione del 16.10.2015 con particolare riferimento alla relazione geologica revisione 1 che non era stata presa in esame dalla Mit;

i) La Ditta trasmetteva in prima istanza la documentazione relativa al progetto strutturale in data 16.11.2015, redatto da professionista ma non firmato;

j) il RUP dopo aver prima richiesto la regolarizzazione di documenti mediante firma dell'estensore, poiché il progetto è stato ritrasmesso il 30.11.2015, con firma digitale di altro professionista, con una nota in data 09.12.2015 segnala incongruenze e carenze nella documentazione, ribadendo inoltre che

nell'incontro del 16.10.2015 si era detto che l'utilizzo del calcestruzzo doveva essere ridotto all'essenziale e che relativamente alle fondazioni le modifiche apportate restavano minime, ma rilevava invece la formazione di una platea continua su tutta la superficie anziché il solo magrone sottostante le travi continue;

k) in data 16.12.2015 a seguito di incontro con tutte le parti coinvolte (Parco, Comune, Mit e Strutturista), le parti sottoscrivevano un verbale in cui veniva concordato e sottoscritto che il Parco avrebbe trasmesso una relazione tecnica di verifica su protezione passiva e antincendio a cura di un tecnico entro il 21.12.2015, e la Mit avrebbe redatto il nuovo progetto strutturale completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa specifica e riguardante tutti i singoli elementi strutturali entro il 11.01.2016, data poi traslata al 14.01.2016, come previsto nel suddetto verbale;

l) al 15.01.2016, dopo la data di scadenza concordata per la presentazione del progetto strutturale, non viene trasmesso nessun progetto strutturale. La Ditta invia due lettere: in una fa il suo resoconto su come si sono svolti i fatti e indica i costi, senza computo metrico di tre diverse fondazioni: una quella presentata in cemento con sbancamento totale a € 57.000,00, una in gabbioni a € 151.000,00, e una con la bonifica del fondo con rilevato e travi a € 48.000,00 e chiede di esprimere l'approvazione di una delle tre affinché possano fare il progetto strutturale; la seconda lettera descrive le due soluzioni in alternativa a quella già proposta la soluzione 2 (bonifica) prevede lo sbancamento e esclude lo scavo in sezione obbligata per l'impossibilità di compattare in trincea il materiale di riporto; il magrone distribuito su tutta l'area per permettere alla ditta di lavorare meglio.

Nell'incontro del 16/12 come da verbale: *"Rispetto del criterio di progettazione strutturale definito dal progetto esecutivo e eventuali variazioni*

o modifiche dovranno essere motivate da verifiche tecniche certificate dal progettista strutturale"

Pur non ricevendo le dovute informazioni richieste con nota dell'impresa del 24/12/2016, il RUP in data 21/01/2016 comunicava che la scelta progettuale delle fondazioni erano di esclusiva competenza della ditta Appaltatrice.

L'impresa in data 25/01/2016 rispondeva che le modifiche proposte necessitavano di una approvazione tecnica ed economica per la maggiorazione dei costi non previsti.

Il RUP in data 26.01.2016 contestava alla Ditta il mancato inoltro entro i termini del 14.01.2016 del progetto strutturale e sottolineava che l'eventuale revoca del finanziamento per il mancato inizio dei lavori entro il 01.02.2016 sarebbe stato imputabile alla MIT;

m) la MIT in data 27/01/2016 rigettava le responsabilità attribuite per l'eventuale mancato finanziamento e trasmetteva la documentazione relativa al progetto strutturale in data 29.01.2016;

n) a seguito di ordine del RUP in data 29.01.2016 , con mail del 29.01.2019 e di sabato 30/01/2016, la Direzione lavori convocava la Mit per il giorno 01.02.2016 per la consegna dei lavori, ultimo giorno per evitare la perdita del finanziamento di € 57,000,00 circa;

o) in data 01/02/2016 la Mit non si presentava alla consegna dei lavori e comunicava che: *"così come previsto dal CSA art. 12 comma 3 - il Progetto deve essere approvato dalla Stazione Appaltante Comune e consegnato, come previsto al medesimo articolo comma 2, agli organi competenti prima dell'inizio dei lavori";*

L'art. 12 comma 3 recita: *"Il progetto dovrà contenere tutte le relazioni, certificazioni, calcoli, atti, asseverazioni, disegni e documenti previsti dalla normativa per l'approvazione ed esecuzione dell'opera, nonché il rilascio di una dichiarazione di conformità esecutiva a lavori ultimati.Resta l'obbligo*

per l'appaltatore del deposito presso gli organi competenti prima dell'inizio dei lavori e della emissione a cura del Tecnico redattore della dichiarazione di conformità esecutiva delle strutture.”;

p) con successiva nota in data 11 febbraio 2016 il Direttore dei lavori, a seguito di ordine di servizio del RUP, comunicava la revoca della consegna dei lavori, in quanto la perdita del finanziamento costringeva il Comune e il Parco a riesaminare la nuova situazione. la concreta possibilità di revoca del finanziamento e la nuova situazione economica costringeva il Comune e il Parco ad una verifica.

q) a seguito dello sfioramento della data di inizio lavori, il contributo veniva definitivamente revocato;

r) il Comune non riscontrava le richieste di informazioni avanzate dalla Mit in relazione agli accorgimenti da adottare per il raggiungimento delle prestazioni indicate sulla relazione acustica e in relazione alle verifiche di cui alla nota in data 30 dicembre 2015;

s) per il ché con lettera in data 14 giugno 2016 prot. L14485 la Mit invitava e diffidava il Comune:

- ad approvare la variante progettuale;

mentre non risulta esistere nessuna variante progettuale a meno che non sia stata considerata dalla ditta, variante l'elaborato denominato V021- bozza di perizia di variante allegato alla documentazione inoltrata dalla ditta in data 29.01.2016.;

- a definire i punti prescritti dai professionisti incaricati;
- a confermare la sussistenza delle medesime condizioni tecniche ed economiche previste in appalto;

mentre per il progetto esecutivo strutturale il Capitolato recita al comma 4 dell'art. 12: *“Eventuali variazioni quantitative o qualitative*

non avranno alcuna influenza sull'importo complessivo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale";

- a rivalutare l'aumento del costo del lavoro;
- ad aggiornare i documenti relativi alla sicurezza (PSC) in conformità alle nuove opere in variante;
- ad adeguare il cronoprogramma in conformità alla perizia di variante;

t) con la medesima nota la Mit sottolineava che in difetto di riscontro avrebbe proceduto con la risoluzione contrattuale;

u) la Mit, per il tramite del proprio legale di fiducia, con lettera in data 6 luglio 2016 sollecitava un riscontro;

v) in data 25 luglio 2016 aveva luogo l'incontro tra le parti, all'esito del quale emergeva l'opportunità di una risoluzione contrattuale, previo risarcimento dei danni quantificati dalla Mit nella misura di € 83.138,95;

w) con pec in data 25 luglio 2016 la Mit, senza nulla riconoscere e a mero scopo transattivo, manifestava la disponibilità a transare la vicenda per la somma di € 35.000,00 quale risarcimento danni forfettario;

x) con pec in data 3 agosto 2016 il Parco, stante anche i danni subiti in capo all'Ente per il mancato finanziamento di circa € 57.000,00, riconosceva alla Mit un importo di € 15.000,00;

y) con nota in data 5 agosto 2016 la Mit si rendeva disponibile a chiudere la vicenda a fronte di un risarcimento danni forfettario pari a € 27.000,00;

z) che è volontà delle parti, senza nulla riconoscere, definire in via bonaria e transattiva le reciproche pretese alle condizioni di seguito riportate.

Tanto premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2) Il contratto d'appalto di cui alle premesse è risolto di comune accordo e i due Enti, Comune e Parco, si impegna alla corrispondere alla Mit della

somma complessiva di € 27.000,00 (Euro ventisette-mila/00) a saldo, stralcio e tacitazione d'ogni sua pretesa.

3) La somma in questione verrà versata a seguito dell'approvazione dei due Enti e sottoscrizione del presente atto nei termini e con le modalità di cui al seguente art.4.

4) Con la sottoscrizione della presente, MIT emetterà regolare fattura a titolo di risarcimento danni intestata al Comune di Borgo Ticino (NO) dell'importo di € 27.000,00= (euroventisette-mila) non soggetta ad IVA, che verrà versato alla Mit, ad opera del Parco, in unica soluzione mediante bonifico bancario su UNICREDIT BANCA – IBAN IT 96 T 02008 20000 0000015110656, entro e non oltre 10 giorni (dieci/giorni) dalla data di sottoscrizione della presente approvazione della transazione da parte del Comune e dell'Ente Parco.

5) La presente transazione dovrà essere firmata dalle parti entro e non oltre il 8 novembre 2016.

6) Entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione della presente, e comunque in ogni caso dopo l'avvenuto pagamento, il Comune restituirà a MIT - l'originale della polizza fideiussoria a suo tempo rilasciata a garanzia dei lavori.

7) Mit accetta l'importo di cui al precedente art. 2, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3, a saldo, stralcio, tacitazione d'ogni sua pretesa in relazione alla vertenza di cui alle premesse.

8) Il Comune, trattandosi di risoluzione consensuale del contratto, non procederà alla comunicazione all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

9) Le parti si danno conclusivamente atto che con l'adempimento della seguente transazione null'altro esse avranno più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.

10) In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 2,3 e 4 la presente transazione perderà efficacia e Mit potrà azionare l'intera domanda

di risarcimento danni effettivamente subiti, unitamente alla medesima possibilità ad ogni ulteriore azione in capo ai due Enti interessati.

11) Le spese e gli oneri connessi alla eventuale forzata registrazione del presente accordo saranno a totale carico della parte che ne avrà dato motivo con il proprio inadempimento agli obblighi assunti.

Borgo Ticino, lì

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BORGIO TICINO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: (GADDA Sergio):

PER L'ENTE PARCO TICINO – LAGO MAGGIORE

PER LA SOCIETA' MIT S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO (ZEME Claudio):

